

“CENTRO PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO – FONDAZIONE ONLUS”

Art. 1

Costituzione

E’ costituita una fondazione denominata “Centro per la Lotta contro l’Infarto – Fondazione ONLUS”, con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 60. La Fondazione prosegue, senza soluzioni di continuità, l’opera svolta dall’Associazione “Centro per la Lotta contro l’Infarto”, associazione riconosciuta quale persona giuridica con deliberazione del Ministero della Sanità N. 301.E.M.549.O/799 in data 28 ottobre 1996.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e 10 e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio nazionale.

Art. 2

Scopo

La Fondazione si propone, nell’ambito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, lo scopo di promuovere campagne per la conoscenza, l’educazione e la sensibilizzazione ai fattori di rischio coronarico e delle implicazioni ad esso collegate nell’ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

L’attività della Fondazione si esplicherà, inoltre, nell’ambito della promozione di un’ampia cultura sanitaria sulle malattie del cuore anche con la creazione di una biblioteca specializzata nel settore della cardiologia, fruibile da una molteplicità di soggetti agenti nel settore d’interesse della Fondazione, nonché attraverso la promozione e la conduzione della ricerca scientifica nel settore delle malattie coronariche e cardiovascolari.

La Fondazione intende altresì farsi promotrice di iniziative volte allo studio, alla ricerca ed alla realizzazione di metodologie avanzate di assistenza sanitaria per i cardiologi che intendono dotare

la propria struttura di servizi analoghi. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle innanzi menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed indicate al successivo articolo.

Art. 3

Attività direttamente connesse a quelle menzionate al precedente articolo

La Fondazione potrà esercitare le seguenti attività:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla cura delle malattie delle coronarie secondo la cultura scientifica della Fondazione; quest'ultima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione, degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) promuovere ed organizzare seminari e convegni di studio, anche a livello internazionale;
- f) promuovere e finanziare la costituzione di premi per la ricerca scientifica di alta qualità;
- g) favorire la costituzione, nell'ambito delle strutture cardiologiche di assistenza, di "poli di eccellenza" e promuovere le ricerche svolte nei medesimi, anche per mezzo di finanziamenti diretti a migliorarne le strutture, le attrezzature e la disponibilità di personale;
- h) contribuire alla formazione di giovani ricercatori ed all'aggiornamento di specialisti, medici e paramedici operanti nel settore cardiologico che abbiano dimostrato attitudine e dedizione

particolare per il settore, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso istituti di ricerca in Italia ed all’Estero e programmi per visiting professor in istituti italiani;

- i) svolgere attività nel settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali ed, in particolare, ogni attività tesa al reperimento di fondi quali, ad esempio, occasionali raccolte pubbliche ed offerte di vendita di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in occasione delle sue campagne di sensibilizzazione.

Art. 4

Nuclei Locali

Nuclei Locali potranno essere costituiti sia in Italia sia all’Estero, al fine di svolgere in via complementare e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Detti Nuclei Locali saranno organizzati ed uniformeranno la loro struttura e la loro attività alle direttive impartite dalla Fondazione ed al regolamento dalla medesima adottato a tale fine.

Art. 5

Vigilanza

L’Autorità governativa vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, provenienti dai Fondatori o da altri partecipanti e da essi esplicitamente destinati a tale fondo;

- dai beni immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con esclusione di quelli previsti al successivo articolo 7;
- dai beni mobili che il Consiglio di Amministrazione destinerà a tale fondo;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, dei Partecipanti Promotori, dei Partecipanti Aderenti e dei Partecipanti Donatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8

Fondatori

Sono Fondatori in considerazione della loro lunga e fattiva militanza nell'Associazione "Centro per la Lotta contro l'Infarto" i Signori dottori Alessandro Boccanelli, Bruno Domenichelli, Giancarlo Gambelli, Cesare Greco, Fabio Menghini, Alessandro Menotti, Mario Motolese, Pier Luigi Prati, Vincenzo Rulli.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio Generale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che siano iscritti da almeno tre anni nell'Albo d'Oro di cui al successivo articolo 9.

Art. 9

Albo d'Oro

Possono divenire membri dell'Albo d'Oro le persone od enti ai quali il Consiglio Generale attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possono dare alla Fondazione contributo di opera e prestigio. Tali membri possono venire nominati Fondatori, purché contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 12 e sia trascorso un triennio dalla loro iscrizione nell'Albo d'Oro; sino a tale nomina avranno gli stessi diritti dei Donatori.

Art. 10

Partecipanti Istituzionali

Possono essere Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo di Dotazione od al Fondo di Gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilita dal Consiglio Generale; essi, nell'ambito dell'Advisory Board hanno diritto alla

designazione di due dei sei membri nominati da tale organo ai sensi dell'Art. 27 quali candidati del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Partecipanti Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, sostengono la realizzazione degli scopi della Fondazione e lo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Tra i Partecipanti Aderenti possono essere previste particolari categorie, tra le quali quella di Partecipanti Aderenti Medici.

Art. 12

Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di volontariato ovvero attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio Generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Donatori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 13

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Aderenti o Donatori, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 14

Prerogative dei Partecipanti

La qualifica di Partecipante Aderente e Partecipante Donatore, indipendentemente dalla quantità o dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 27. I Partecipanti Aderenti e Partecipanti Donatori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 15

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione di membri dall'Albo d'Oro della Fondazione ed a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti Aderenti e dei Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori Partecipanti Promotori, Aderenti e Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 16

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- il Direttore Generale;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Advisory Board;
- il Comitato Scientifico;

Art. 17

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'articolo 8.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza nonché il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti allo stesso dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Art. 18

Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Segretario Generale, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità da intervenire al Consiglio Generale, ciascun membro può delegare altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza. Per le

deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di Consiglieri variabile da cinque a undici, secondo le decisioni del Consiglio Generale in sede di nomina.

La composizione sarà la seguente:

- fino a sette Consiglieri nominati dal Consiglio Generale;
- due Consiglieri nominati dal Consiglio Generale nell'ambito di una rosa di sei nomi proposti dall'Advisory Board.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può nominare fino ad altri due membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di Consigliere, il Consiglio Generale può provvedere alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- elaborare le linee generali dell'attività della Fondazione, curandone i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- nominare il Presidente, Vice Presidente e Tesoriere qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Generale;
- nominare, ove necessario, il Direttore Generale della Fondazione, fissandone compiti, attribuzioni, natura e durata dell'incarico, nonché, ove necessario, il Segretario Generale;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12 possano divenire Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Aderenti e Partecipanti Donatori, nonché procedere alla relativa nomina;
- assumere e licenziare il personale dipendente della Fondazione;
- assumere le determinazioni inerenti alle attività di cui all'Art.3 del presente statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto da cinque Consiglieri, tra i quali il Presidente, il Segretario Generale ed il Direttore Generale. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

Art. 20

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che

questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario esteso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologa della società per azioni.

Art. 21

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di Amministrazione, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, anche ai fini dello sviluppo della medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Advisory Board.

Art. 22

Direttore Generale

Il Direttore Generale, ove nominato, agirà con specifici compiti ed attribuzioni ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale della Fondazione, stabilendo la natura e la durata dell'incarico. Il Segretario Generale cura l'attuazione delle delibere dal Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

In particolare, il Segretario Generale:

- provvede, d'intesa con il Tesoriere, alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione e agli atti del Presidente, a quelli del Tesoriere e del Direttore Generale, ove nominato;
- dirige e coordina e vigila il personale dipendente od impiegato nella Fondazione e cura la corretta esecuzione delle mansioni al personale medesimo affidate.
- Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica della Fondazione, ne riferisce annualmente al Consiglio Generale e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

Qualora il Tesoriere cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, provvederà alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio economico di revisione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali potranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 27

Advisory Board

L'Advisory Board è costituito dai Partecipanti Aderenti, dai Partecipanti Donatori, dai Partecipanti Esteri e dai Partecipanti Istituzionali e si riunisce almeno una volta ogni tre anni o quando il Presidente ne ravvisi la opportunità. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

All'Advisory Board spetta la designazione mediante elezione di almeno sei tra i Partecipanti Aderenti, Partecipanti Donatori e partecipanti Istituzionali, due dei quali verranno nominati dal Consiglio Generale nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 19 del presente statuto.

I designati verranno scelti tra coloro che avranno presentato la loro candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data in cui verrà convocato l'Advisory Board per la suddetta elezione, mediante invio presso la sede della candidatura stessa corredata di un breve curriculum. Nel caso vi siano Partecipanti Istituzionali, questi hanno diritto alla designazione di due dei sei nominativi di spettanza dell'Advisory Board.

L'Advisory Board formula pareri consultivi o proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico e finanziario.

L'Advisory Board è presieduto dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, tra i quali la pubblicazione dell'avviso su uno strumento di informazione della Fondazione quali riviste e notiziari, almeno sessanta giorni prima della data fissa per la riunione.

L'Advisory Board può riunirsi anche in forma plenaria non elettiva, quale momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od

esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Art. 28

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è costituito da persone nominate dal Consiglio di Amministrazione tra esperti nei settori in cui opera la Fondazione.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che il Comitato Scientifico si suddivida in uno o più comitati ristretti, determinando l'area di rispettiva competenza e designandone le persone che parteciperanno ad uno o più di essi.

Il Comitato Scientifico, riunito in seduta plenaria oppure in comitati ristretti in base alle rispettive aree di competenza, ha il compito di esprimere pareri, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con riguardo agli aspetti scientifici delle iniziative della Fondazione e di seguirne l'attività. Esso può essere periodicamente consultato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione, anche senza obblighi particolari di forma.

Esso potrà, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedere a:

- a) promuovere seminari, attività di aggiornamento e convegni nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative scientifiche e di studio ritenute utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- c) controllare ed organizzare l'attività di ricerca.

Art. 29

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così

designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e seconda equità.

La sede dell'arbitrato sarà Roma.

Art. 30

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 31

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.

Art. 32

Norma Transitoria

Gli attuali componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono i primi componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.